

## **Accordo di Programma Quadro Nazionale 2025-2029 Allegato Tecnico Acciaio**

### PREMESSA

Il presente Allegato costituisce parte integrante e inscindibile dell'Accordo di programma quadro nazionale (di seguito anche solo "APQN") per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, la cui Parte Generale è stata sottoscritta, ai sensi dell'art. 224, comma 5 del decreto legislativo n. 152/06, tra ANCI, CONAI e i sistemi di responsabilità estesa del produttore di cui agli artt. 221 bis e 223 dello stesso decreto nel giugno 2025.

L'art. 224, comma 5-bis del citato decreto stabilisce infatti che l'APQN debba essere costituito da una Parte Generale e dai relativi Allegati Tecnici per ciascun materiale di imballaggio.

RICREA, Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero degli Imballaggi in Acciaio, è un consorzio senza scopo di lucro costituito ai sensi della normativa vigente in materia ambientale, che opera nell'ambito del sistema CONAI ai fini dell'attuazione dei principi di responsabilità estesa del produttore nella gestione degli imballaggi in acciaio.

Lo statuto di RICREA è adottato ai sensi dell'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed è stato approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, in data in data 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 79 del 5 aprile 2018, nonché successivamente adeguato alle evoluzioni normative in materia di responsabilità estesa del produttore.

ANCI, CONAI e RICREA, considerata la necessità di sviluppare od ottimizzare i sistemi di raccolta dei rifiuti di imballaggio in acciaio, mettendo a tal fine a disposizione degli enti locali le risorse derivanti dal contributo ambientale CONAI sugli imballaggi in acciaio, convengono di stipulare, nel quadro dell'APQN, il presente Allegato Tecnico (di seguito anche solo "AT").

L'AT disciplina i rapporti e gli impegni delle Parti coerentemente con le previsioni dell'APQN.

Le Parti condividono nell'ambito dei rispettivi compiti, altresì, la necessità dell'ottimizzazione costante degli strumenti volti a promuovere l'etichettatura di tutti gli imballaggi compresi in particolare, per quanto riguarda questo AT, quelli in acciaio, per la loro riconoscibilità da parte dei cittadini/consumatori, ai fini della corretta gestione di tali materiali nell'ambito della raccolta differenziata, evitando così contaminazioni con altri flussi di rifiuti.

## 1. FINALITA', OGGETTO E DURATA

Il presente atto, unitamente alla relativa Premessa, costituisce l'Allegato Tecnico all'APQN (di seguito anche solo "AT") e, in conformità alle disposizioni dello stesso APQN, disciplina i rapporti e gli impegni delle Parti per i rifiuti da imballaggio in acciaio (provenienti da raccolta differenziata, o da altre forme di raccolta e trattamento, effettuata in regime di privativa comunale nonché le frazioni merceologiche similari).

In conformità alle previsioni degli articoli 5.2 lettera A. e 5.4 lettera A. dell'APQN, il presente Allegato Tecnico definisce in particolare, relativamente ai rifiuti di imballaggio in acciaio:

- le caratteristiche qualitative delle raccolte differenziate e delle altre forme di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani;
- le modalità e condizioni di controllo della qualità di tali raccolte;
- i corrispettivi riconosciuti ai Convenzionati.

Il presente Allegato Tecnico ha validità dal 01.05.2026 al 31.12.2029.

## 2. CONVENZIONE:

- 2.1 Le Parti stabiliscono di dare attuazione al presente Allegato attraverso la stipula di Convenzioni locali, sulla base di una convenzione-tipo, tra RICREA e il Comune o soggetto da questi delegato, sulla base di una delega-tipo, di seguito denominato "Convenzionato".
- 2.2 In considerazione della specificità della filiera e della necessità di favorire la messa a disposizione di quantità ottimali per le operazioni di avvio a riciclo, il soggetto delegato, come previsto al capitolo 5 punto 5.3 dell'APQN, sotto la propria responsabilità e previa comunicazione al delegante e a RICREA, potrà cedere in tutto o in parte la propria delega a uno o più soggetti che concorrono alla gestione della filiera degli imballaggi in acciaio.
- 2.3 Durante tutto il periodo di vigenza del presente Allegato Tecnico i Convenzionati possono richiedere la sospensione temporanea degli effetti della convenzione stessa, in conformità a quanto indicato nel Capitolo 5 punto 5.1 dell'APQN.
- 2.4 Si prevede, inoltre, la facoltà per il Convenzionato di poter cedere una quota dei rifiuti di imballaggio in acciaio al di fuori della convenzione sottoscritta con RICREA, sempreché gli stessi siano comunicati a RICREA -dietro riconoscimento di un corrispettivo pari a 5€/t - e vengano avviati a riciclo nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto della tracciabilità dei flussi prevista al Capitolo 5 punto 5.1 dell'APQN, con le modalità meglio definite in Convenzione e comunque per una quantità non eccedente il 50% dei volumi complessivi.

### 3. OBBLIGHI DELLE PARTI:

- 3.1 Le Parti convengono sull'opportunità di massimizzare l'intercettazione delle diverse tipologie di rifiuti di imballaggio in acciaio oggetto della raccolta differenziata, attraverso:
- l'applicazione di idonea segnaletica sulle attrezzature di raccolta;
  - una corretta informazione all'utenza domestica;
  - una formazione dedicata ai gestori degli impianti di selezione dei rifiuti.
- 3.2 Le Parti condividono che la raccolta differenziata attuata dai Comuni è la modalità prioritaria di gestione dei rifiuti di imballaggio in acciaio al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo.
- 3.3 Le Parti concordano inoltre sull'opportunità di promuovere e affermare sistemi di gestione integrata per la separazione dell'acciaio, anche attraverso tutte le altre forme e metodi di recupero disponibili, allo scopo di massimizzare il materiale da avviare a riciclo.
- 3.4 ANCI si impegna a promuovere lo sviluppo sull'intero territorio nazionale della raccolta dei rifiuti di imballaggio in acciaio.
- 3.5 RICREA si impegna al ritiro del materiale presso le Piattaforme concordate, direttamente o tramite impianti di recupero debitamente incaricati, e al suo successivo avvio a riciclo, acquisendone la titolarità e disponibilità senza riserve all'atto del ritiro del materiale presso la Piattaforma concordata.

### 4. QUALITA'

- 4.1 RICREA, conformemente a quanto definito nel Capitolo 5 punto 5.2 dell'APQN, provvederà alla verifica qualitativa del rifiuto ferroso, a propria discrezione presso la Piattaforma di ritiro o presso l'impianto di recupero, garantendo comunque sempre il contraddittorio tra le parti, sia in fase di campionamento che di analisi, eventualmente anche tramite riprese video rese disponibili su portale web.
- 4.2 La definizione della fascia di qualità è riferita alla lavorazione e selezione del materiale reso presso la Piattaforma; quindi, la fascia di qualità applicata in convenzione sarà quella attribuita alla Piattaforma stessa.
- 4.3 All'avvio della convenzione, prima dell'inizio dei ritiri, si procede alla determinazione qualitativa del materiale, allo scopo di individuare la fascia di qualità da riconoscere al Convenzionato. In caso di nuova convenzione che preveda l'utilizzo di Piattaforme esistenti, la fascia qualitativa attribuita alla nuova convenzione sarà quella già attribuita alla Piattaforma.
- 4.4 In caso di sostanziali modifiche impiantistiche alla linea produttiva della Piattaforma, tali da modificare sensibilmente la qualità degli imballaggi in acciaio selezionati, sarà possibile richiedere una nuova analisi merceologica al fine di determinare ex-novo la

fascia qualitativa, senza quindi tener conto della serie storica precedentemente rilevata.

- 4.5 Nel caso in cui le parti concordino di iniziare i conferimenti in epoca antecedente all'esecuzione della prima analisi merceologica, il riconoscimento del corrispettivo sarà sospeso in attesa della definizione della fascia di qualità. Il Consorzio si impegna a svolgere le analisi entro il mese successivo a quello di prima consegna del materiale.
- 4.6 Per l'esecuzione di verifiche ordinarie della fascia qualitativa di appartenenza, RICREA, anche tramite la società incaricata delle analisi, effettuerà il campionamento e l'isolamento del materiale da analizzare, avendo cura di informare il Convenzionato previa comunicazione con almeno 1 ora di anticipo, salvo specifiche diverse pattuizioni, al fine di garantire il contraddittorio. A seguire, il Consorzio invierà comunicazione del giorno e ora in cui verrà eseguita l'analisi merceologica, con almeno 4 giorni lavorativi di preavviso. Laddove il Convenzionato fosse impossibilitato a presenziare, il Consorzio garantisce l'esecuzione di riprese video delle operazioni, rendendole disponibili su apposito portale web.
- 4.7 In aggiunta alle verifiche presso l'impianto di recupero, RICREA si riserva la facoltà di eseguire analisi presso le Piattaforme senza obbligo di comunicazione preventiva, identificando il carico completo in uscita dalla Piattaforma e garantendo comunque al Convenzionato la facoltà di presenziare (tramite avviso e attesa di massimo 1 ora).
- 4.8 Nel caso in cui il Convenzionato, o il soggetto gestore della Piattaforma, impedisca l'esecuzione dell'analisi per motivi validi ed oggettivi (quali ad esempio: l'assenza del materiale oggetto dell'analisi, l'indisponibilità di mezzi di movimentazione, problematiche relative a salute e sicurezza), gli stessi dovranno essere verificati dalle stesse società di analisi tramite sopralluogo dell'impianto. In caso di mancata constatazione, RICREA avrà la facoltà di procedere all'addebito al Convenzionato dei costi della mancata analisi merceologica e, in caso di reiterato impedimento, di sospendere i ritiri.
- 4.9 Entro 10 giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'analisi il Convenzionato ha facoltà di chiedere a RICREA l'effettuazione di un'analisi integrativa, con oneri a proprio carico; in questo caso il risultato definitivo (da utilizzarsi ai fini del calcolo della media mobile) sarà determinato sulla base del valor medio delle due analisi. Qualora il Convenzionato non chiedesse l'analisi integrativa il risultato definitivo sarà quello determinato dalla prima analisi.
- 4.10 La fascia qualitativa attribuita al materiale ritirato da RICREA sarà determinata sulla base della media dei risultati delle ultime 3 analisi svolte o di quelle effettuate negli ultimi 24 mesi (media mobile) e sarà applicata a partire dal giorno stesso di esecuzione dell'ultima analisi, tale variazione sarà tempestivamente comunicata da RICREA. Nel caso di richiesta di analisi integrativa l'eventuale variazione di fascia sarà applicata dalla data di esecuzione di quest'ultima analisi, che dovrà essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta.
- 4.11 Il numero di analisi merceologiche da svolgere annualmente è parametrato alla quantità complessivamente prodotta dalla Piattaforma utilizzata dal Convenzionato, a

intervalli di minimo 30 giorni (salvo il caso di controanalisi richiesta dal Convenzionato), secondo il seguente schema:

ton/anno complessive per piattaforma	n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta di RICREA	n. Analisi/anno per piattaforma a richiesta dei Convenzionati*
< 100	Fino a 1	Fino a 1
100-500	2	Fino a 2
500-2.000	3	Fino a 3
2.000-5.000	4	Fino a 4
>5.000	5	Fino a 5

\*Il Convenzionato può richiedere analisi a suo carico anche in assenza di quella prevista da RICREA.

- 4.12 RICREA si riserva la facoltà di eseguire ulteriori analisi, in caso di comprovate esigenze tecniche attribuibili all'impianto di recupero.
- 4.13 I costi delle analisi sono a carico del soggetto richiedente.
- 4.14 Nel caso di analisi richieste da RICREA e qualora la distanza tra la sede della Piattaforma e quella dell'operatore sia maggiore di 400km, il Consorzio RICREA contribuisce alle spese di trasferta di un rappresentante per Piattaforma (indicato dai convenzionati), con un rimborso forfettario di 200€.
- 4.15 Le analisi merceologiche saranno svolte in luoghi idonei secondo le normative vigenti, preferibilmente in aree riservate e delimitate.
- 4.16 La procedura concordata per lo svolgimento della fase di campionatura del materiale oggetto di analisi stabilisce quale metodo di campionamento adottare, in funzione della composizione dello stesso, ovvero sfuso o pressato:
- SFUSO (da scarico mezzo o da cumulo)  
Individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo:
    - Il campione primario sarà estratto con l'ausilio di pala meccanica o ragno meccanico, in entrambi i casi completando l'operazione con pala a mano e spazzatura. Vengono prelevate almeno 2 sezioni "terra-cielo" come campione primario, avendo cura di eliminare la parte esterna del materiale e di prelevare nel medesimo punto la sezione oggetto della successiva quartatura. In particolare, in merito alla frazione fine, la zona di prelievo della sezione deve essere spazzata per ogni settore di prelievo e distribuita equamente su tutte le ceste atte a contenere il materiale.
    - Esecuzione di una quartatura o altre modalità che comunque garantiscano la riduzione ad un campione rappresentativo.

- Distribuzione su due file delle ceste selezionate dalla quartatura, con prelievo a scacchiera e pesatura sino al superamento del peso minimo di 100 kg.
- PRESSATO (in balle)
  - Individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo:
    - Nel caso in cui il materiale sia stoccato o consegnato in balle, dall'insieme delle balle viene effettuato un campionamento di n.2 balle, scelte rispettivamente: n.1 balla da Ricrea, n.1 balla da Convenzionato. In caso di assenza di uno o di entrambi i soggetti, l'analista sceglie con un metodo casuale le balle appartenenti al carico.
    - Le 2 balle vengono aperte con l'ausilio di mezzo meccanico e rappresentano il cumulo di materiale oggetto di campionatura come sopra indicato per il materiale sfuso.

4.17 Ai fini dell'individuazione della percentuale di Impurità (o Frazioni Estranee) e di FMS (Frazioni Merceologiche Similari), le parti stabiliscono l'effettuazione di un'analisi merceologica secondo le seguenti modalità:

- prelievo e pesatura del campione rappresentativo, come precedentemente indicato;
- cernita dei rifiuti di imballaggio in acciaio;
- cernita delle FMS (ovvero dei rifiuti ferrosi non imballaggio);
- cernita delle Impurità (ovvero dei materiali non ferrosi);
- pesatura delle frazioni cernite;
- la percentuale di Impurità ed FMS sarà calcolata nel seguente modo:

$$\% \text{ Impurità} = \frac{\text{Peso Impurità}}{(\text{Peso imballaggi in acciaio} + \text{Peso Impurità} + \text{Peso FMS})} \times 100$$

$$\% \text{ FMS} = \frac{\text{Peso FMS}}{(\text{Peso imballaggi in acciaio} + \text{Peso Impurità} + \text{Peso FMS})} \times 100$$

- In allegato al testo di Convenzione si riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di imballaggio in acciaio accettate, delle Impurità e delle Frazioni Merceologiche Similari.
- La classificazione degli imballaggi e degli oggetti composti da più materiali sarà determinata in base al peso del materiale prevalente.

4.18 Resta inteso che i rifiuti contenenti sostanze pericolose (es. vernici, filtri olio, accendini, razzi di segnalazione), gli imballaggi pieni, le bombole di gas o i recipienti di gas tecnici, saranno considerati impurità, fermo restando che non dovranno essere ricompresi all'interno della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, bensì conferiti ai Centri di Raccolta comunali debitamente autorizzati o nelle modalità indicate dalle Amministrazioni Comunali. Il Centro di selezione o la Piattaforma individuata dal Convenzionato si attiva per evitare l'eventuale presenza delle suddette impurità nel materiale raccolto, in particolare di quello a rischio di esplosione, e per rimuoverle prima della destinazione all'impianto di recupero. A tal fine, il Centro di selezione o la

Piattaforma individuata dal Convenzionato valuta la sottoscrizione di un'apposita polizza assicurativa. Ogni danno derivante dalla mancata cura del materiale ritirato sarà comunicato al Comitato di Verifica APQN per l'adozione degli opportuni provvedimenti e per la proposta di quantificazione dei danni da addebitare al Convenzionato.

- 4.19 Inoltre, qualora all'atto dello scarico presso l'impianto di recupero venga rilevato un carico contaminato da insetti o carcasse di animali o materiali pericolosi o putrescenti o maleodoranti in concentrazione tale da far venir meno le condizioni igienico-sanitarie minime necessarie per l'effettuazione delle analisi garantendo la salute e la sicurezza degli addetti, si procederà ad evidenziare la situazione con foto e video del materiale e dell'automezzo coinvolto. RICREA si riserva di addebitare al Convenzionato i costi della mancata analisi ed eventualmente, su indicazione dell'impianto di recupero, di effettuare il respingimento del carico con addebito dei costi di trasporto al soggetto Convenzionato.

## 5. IMBALLAGGI IN ACCIAIO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA:

### 5.1. Obblighi delle Parti

5.1.1. Il Convenzionato garantisce lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata che comprenda anche i rifiuti d'imballaggio in acciaio.

5.1.2. RICREA si impegna al ritiro del materiale reso disponibile presso le Piattaforme concordate e al conseguente riconoscimento dei corrispettivi.

5.1.3. Il Convenzionato e RICREA si scambiano informazioni circa la Raccolta Differenziata, come tipologia di raccolta, attrezzature utilizzate, bacino di comuni serviti, e le eventuali modifiche avvenute nel corso della durata del presente accordo.

### 5.2. Metodologia di raccolta

5.2.1. Le modalità del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base ferrosa di cui al Programma Generale di Prevenzione e Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'art. 225 del D.Lgs. 152/06.

5.2.2. Ai fini della determinazione del corrispettivo e dei parametri qualitativi le Parti assumono come riferimento un sistema di raccolta effettuato tramite contenitore stradale multimateriale pluriutenza e successiva separazione della frazione metallica attraverso impianto di selezione. Anche nel caso in cui il servizio di raccolta differenziata sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo punto 5.6.

- 5.2.3. Qualora sia attivata una metodica di raccolta dei metalli ferrosi presso isola ecologica, ovvero sia la raccolta dei rifiuti di imballaggio a base ferrosa assieme a frazioni merceologiche similari, pur se non riconducibili agli imballaggi, il Convenzionato potrà proporre di conferire detti materiali a RICREA, sulla base di un libero accordo tra le parti.
- 5.2.4. Il Consorzio RICREA ed ANCI intendono definire in uno specifico Addendum al presente Allegato Tecnico, idonee modalità tecniche ed economiche volte a sostenere il recupero degli imballaggi in acciaio ad uso domestico contenenti gas sotto-pressione e non ricaricabili (es. bombole CO2 per gassatura acqua, bombole per gonfiaggio palloncini, etc.), riconducibili ai cod. EER 160504\* e 160505, e quelli contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, per esempio riconducibili al cod. EER 150110\*.
- 5.3. Piattaforma di conferimento
- 5.3.1. Il Convenzionato e RICREA concordano, con le modalità di cui al punto successivo, la Piattaforma, ovvero il luogo presso cui rispettivamente rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in acciaio.
- 5.3.2. Il Consorzio RICREA si riserva di confermare la Piattaforma proposta dal Convenzionato una volta verificate le autorizzazioni e il rispetto della normativa, ovvero dei principi di sicurezza, igiene ed economicità.
- 5.3.3. Nell'individuazione della Piattaforma, a parità di altre caratteristiche, costituisce elemento preferenziale la dotazione di sistemi di separazione dei metalli magnetici.
- 5.3.4. La Piattaforma individuata potrà essere modificata in accordo tra le parti nel corso della convenzione. Qualora venisse utilizzata una Piattaforma non concordata, RICREA non riconoscerà alcun corrispettivo.
- 5.3.5. Il Convenzionato, ovvero il gestore della Piattaforma individuata, provvederà a richiedere il ritiro del materiale rivolgendosi direttamente all'impianto di recupero indicato da RICREA.
- 5.3.6. Il ritiro del materiale, da parte di RICREA o terzi, dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 5.6. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti al Convenzionato anche i costi di eventuale smaltimento, come indicati al successivo art.5.6.
- 5.3.7. Il Convenzionato promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Comune e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 9, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale in ingresso alle Piattaforme.
- 5.3.8. Nel caso di raccolta multimateriale, qualunque siano le frazioni che la compongono, il Convenzionato provvede a disporre la separazione e

suddivisione nei singoli materiali, convenendo che la Piattaforma è il luogo ove rendere e ritirare i rifiuti di imballaggio in acciaio, opportunamente separati dalle altre frazioni.

#### 5.4. Resa del Materiale da parte del Convenzionato

- 5.4.1 La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco-partenza, caricamento su mezzo incluso.
- 5.4.2 Salvo diversi accordi tra le parti, eventuali oneri per la movimentazione del materiale e il caricamento del mezzo restano a carico del Convenzionato.
- 5.4.3 Salvo accordi diversi tra le parti, il quantitativo minimo di materiale in stoccaggio presso il punto di ritiro in Piattaforma, necessario per poter avanzare la richiesta di ritiro, è il seguente:
- SFUSO: 15 ton
  - SCHIACCIATO: 20 ton
  - PRESSATO: 25 ton
  - FRANTUMATO: 30 ton
- 5.4.4 In funzione del tipo di automezzo utilizzato (cassoni, vasca, piano mobile, centinato..), sarà ritirato tutto il quantitativo in stoccaggio o solo una parte di esso.
- 5.4.5 Resta inteso che, in caso di mancato riempimento dell'automezzo - evidenziato con riprese fotografiche e quantificazione del peso a destino - RICREA si riserva di addebitare al Convenzionato i maggiori oneri di trasporto, in proporzione al quantitativo mancante.
- 5.4.6 RICREA si impegna a garantire il ritiro almeno una volta l'anno anche per quantitativi inferiori a 15 ton.

#### 5.5. Fasce di Qualità

- 5.5.1 Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo, viene determinata sulla base del tenore medio di Frazioni Estranee risultanti dalle analisi merceologiche, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Fascia qualitativa	Frazioni Estranee
Eccellenza	Fino al 4%
1	Oltre il 4% e fino al 10%
2	Oltre il 10% e fino al 16%
3	Oltre il 16% e fino al 24%

- 5.5.2 Nel caso in cui le Frazioni Estranee siano presenti in misura superiore al 24%, RICREA si riserva la facoltà di respingere l'intero carico conferito, ovvero di ritirarlo senza riconoscimento di corrispettivi né addebito di penali.
- 5.5.3 Eventuali contestazioni avanzate dagli impianti di recupero su singoli conferimenti, saranno valutate in contraddittorio, tramite evidenze oggettive e documentabili (es. foto, immagini, riprese video) rese disponibili dall'impianto stesso. In particolare, qualora si verificano le condizioni indicate al punto 4.19 o qualora l'impianto di recupero ritenga che il codice EER riportato sul formulario di trasporto non corrisponda alla tipologia di rifiuto conferito, fermo restando l'adempimento agli obblighi di legge, RICREA si riserva di effettuare il respingimento del carico con addebito dei costi di trasporto al soggetto Convenzionato.
- 5.5.4 Nel caso di raccolta "monomateriale metalli", non sottoposta ad alcuna operazione di separazione presso la Piattaforma, la presenza di alluminio sarà considerata Frazione Merceologica Similare.

## 5.6. Corrispettivi

- 5.6.1 I corrispettivi di seguito indicati sono stabiliti per i vari anni di durata del presente Allegato Tecnico, sulla base dei parametri qualitativi espressi al punto precedente, con riferimento ai rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti in forma sfusa:

Fascia qualitativa	2026	2027	2028	2029	ONERI SMALTIMENTO
Eccellenza	164 €/t	166 €/t	170 €/t	175 €/t	A carico di RICREA
1	156 €/t	158 €/t	160 €/t	162 €/t	A carico di RICREA
2	109 €/t	111 €/t	117 €/t	127 €/t	A carico del Convenzionato
3	75 €/t	80 €/t	90 €/t	101 €/t	A carico del Convenzionato

A tali corrispettivi si aggiungerà quanto previsto come coefficiente di rivalutazione al Capitolo 5 dell'Accordo Quadro, da applicarsi sui corrispettivi dell'anno precedente.

Inoltre, per quanto indicato al Capitolo 9 lettera C dell'APQN, si stabilisce che a ciascun Convenzionato sarà corrisposto un "corrispettivo una tantum" definito come segue:

*(nuovo corrispettivo 2026 - corrispettivo erogato) x 50% x quantità imballaggi ritirati in Conv. RD nel periodo 01.07.25 al 30.04.26*

Tale "corrispettivo una tantum" sarà comunicato da RICREA ai Convenzionati tramite specifico prospetto, inviato con i consueti canali di posta elettronica, e dovrà essere fatturato dal Convenzionato a RICREA entro il 31/12/26.

5.6.2 Le Parti concordano che i corrispettivi saranno erogati sul peso del materiale conferito a RICREA, secondo la fascia di qualità di appartenenza, al netto della quota di "Frazione Merceologica Similare", calcolata prendendo come riferimento il valore medio di FMS (media mobile delle ultime 3 analisi) determinato con le analisi merceologiche previste al punto 4 del presente accordo.

5.6.3 Le Parti concordano inoltre che l'onere di smaltimento "a carico del Convenzionato" sarà addebitato da RICREA prendendo come riferimento il valore medio di Impurità (media mobile delle ultime 3 analisi), determinato con le analisi merceologiche previste al punto 4 del presente accordo, detratto dalla franchigia del 10%.

L'importo di tale addebito potrà essere trattenuto dal pagamento delle fatture in compensazione ai Corrispettivi previsti dalla precedente tabella.

5.6.4 Il prezzo dell'onere di smaltimento è stabilito in 197 €/ton ed eventuali variazioni saranno determinate semestralmente su proposta di RICREA al Comitato di Verifica, tenendo conto dell'andamento del prezzo medio di smaltimento applicato da discariche e termovalorizzatori nazionali e relativo alle caratteristiche del rifiuto.

In alternativa la frazione estranea potrà essere resa a disposizione del Convenzionato per il ritiro a propria cura e spese.

#### 5.7. Corrispettivi per prestazioni aggiuntive

5.7.1 A fronte di specifiche prestazioni, eseguite sul materiale ritirato da RICREA e concordate tra il Convenzionato e l'impianto di recupero, i corrispettivi previsti al punto 5.6 saranno incrementati dei seguenti importi:

Prestazioni	Qualità minima	Densità minima	Corrispettivo Aggiuntivo
Schiacciatura	Impurità media <16%	0,22 ton/mc	6 €/ton
Pressatura	Impurità media <16%	0,28 ton/mc	20 €/ton
Frantumazione	Impurità media <2%	0,30 ton/mc	40 €/ton

5.7.2 È facoltà del Convenzionato delegare l'incasso del corrispettivo aggiuntivo al soggetto gestore della Piattaforma che materialmente svolge le prestazioni indicate e presso cui si renderà disponibile il materiale.

5.8. Obblighi di Trasmissione (BANCA DATI IMBALLAGGI) da parte del Convenzionato e di RICREA

- 5.8.1 I soggetti Convenzionati sono obbligati a trasmettere alla Banca Dati di cui al Capitolo 6 dell'APQN, tutti i dati e le informazioni relativi a:
- informazioni anagrafiche;
  - rifiuti di imballaggio conferiti in convenzione;
  - rifiuti di imballaggi e le frazioni merceologiche similari raccolti nei singoli comuni serviti, ovvero nei bacini di comuni omogenei;
  - rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;
- 5.8.2 I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi periodicamente utilizzando il format e gli strumenti informatici, in ambiente internet, resi disponibili dal soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Imballaggi".
- 5.8.3 Il mancato invio dei dati e delle informazioni da parte dei Convenzionati secondo le modalità ed i tempi indicati nella Convenzione locale, ferme restando le conseguenze ivi previste, sarà segnalato dal Comitato di Verifica al Comitato di Coordinamento, che valuterà gli opportuni provvedimenti da adottare.
- 5.8.4 RICREA si obbliga a comunicare alla banca dati imballaggi, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui APQN, tutti i dati e le informazioni relativi ai convenzionati, secondo il format e gli strumenti informatici, in ambiente internet, resi disponibili dal soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Imballaggi".

6. IMBALLAGGI IN ACCIAIO DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI:

Considerati:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 182 comma 2 - smaltimento dei rifiuti - che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 219 – criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio – comma 1 che l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;

le Parti condividono che l'estrazione degli imballaggi in acciaio e frazioni merceologiche similari dai rifiuti è funzionale sia al recupero di materia prima sia alla diminuzione dei rifiuti da inviare a smaltimento.

RICREA promuove la selezione dei rifiuti di imballaggi in acciaio e frazioni merceologiche simili dai rifiuti urbani quale pratica aggiuntiva alla raccolta differenziata, al fine di massimizzarne il recupero.

ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di trattamento rifiuti la separazione della frazione acciaio dagli altri rifiuti.

Al fine di incentivare il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio presenti nei rifiuti urbani avviati a trattamento in impianti di cernita meccanica, anche a monte di impianti di termovalorizzazione e di produzione CDR/CSS, le Parti concordano che l'acciaio risultante da specifica separazione è conferito a RICREA dal Convenzionato, dietro riconoscimento da parte di RICREA di un corrispettivo per i servizi resi, determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale.

#### 6.1. Obblighi delle parti

6.1.1. Il Convenzionato s'impegna ad attuare la separazione della frazione acciaio dagli altri rifiuti, attraverso idonei processi e tecnologie, e a conferire detto materiale a RICREA.

6.1.2. RICREA, direttamente o tramite terzi, s'impegna a ritirare e ad avviare a riciclo, tutta la frazione di acciaio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

#### 6.2. Resa del Materiale da parte del Convenzionato

6.2.1. La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco-partenza, caricamento su mezzo incluso. Eventuali oneri per la movimentazione del materiale e il caricamento del mezzo restano a carico del Convenzionato. Il quantitativo minimo di materiale in stoccaggio, necessario per poter avanzare la richiesta di ritiro è di 20 tonnellate, salvo diversi accordi tra le parti.

6.2.2. Le modalità di ritiro di carichi completi del materiale oggetto dell'accordo saranno concordate tra RICREA e il Convenzionato, comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità del carico.

In funzione del tipo di automezzo utilizzato (cassoni, vasca, piano mobile, centinato..), sarà ritirato tutto il quantitativo in stoccaggio o solo una parte di esso.

Resta inteso che, in caso di mancato riempimento dell'automezzo -evidenziato con riprese fotografiche e quantificazione del peso a destino- RICREA si riserva di addebitare al Convenzionato i maggiori oneri di trasporto, in proporzione al quantitativo mancante.

6.2.3. Nel caso di ritiro dagli 11 giorni e sino a 20 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 6.4. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 20 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il

corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti al Convenzionato anche i costi di eventuale smaltimento come indicati al successivo art.6.4.

### 6.3. Fasce di Qualità

6.3.1. Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo, viene determinata sulla base del tenore di Frazioni Estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Fascia qualitativa	Frazioni Estranee
1	Fino a 10%
2	Oltre 10% e fino a 20%
3	Oltre 20% e fino a 30%

6.3.2. Nel caso le Frazioni Estranee siano presenti in misura superiore al 30%, RICREA può procedere ugualmente al ritiro del materiale, secondo condizioni che saranno specificate di volta in volta.

6.3.3. Eventuali contestazioni avanzate dagli impianti di recupero su singoli conferimenti, saranno valutate in contraddittorio, tramite evidenze oggettive e documentabili (es. foto, immagini, riprese video) rese disponibili dall'impianto stesso. In particolare, qualora si verificano le condizioni indicate al punto 4.19 o qualora l'impianto di recupero ritenga che il codice EER riportato sul formulario di trasporto non corrisponda alla tipologia di rifiuto conferito, fermo restando l'adempimento agli obblighi di legge, RICREA si riserva di effettuare il respingimento del carico con addebito dei costi di trasporto al soggetto Convenzionato.

### 6.4. Corrispettivi

6.4.1. Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto precedente, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Fascia qualitativa	CORRISPETTIVO	ONERI SMALTIMENTO
1	73,06 €/ton	A carico del Convenzionato
2	61,09 €/ton	A carico del Convenzionato
3	37,13 €/ton	A carico del Convenzionato

A tali corrispettivi si aggiungerà quanto previsto come coefficiente di rivalutazione al Capitolo 5 dell'Accordo Quadro, da applicarsi sui corrispettivi dell'anno precedente.

- 6.4.2 Le Parti concordano che i corrispettivi saranno erogati sul peso del materiale conferito a RICREA, secondo la fascia di qualità di appartenenza. Eventuali quote di frazioni di FMS saranno accettate fino ad una quota del 40%; sulle quantità di FMS eccedenti il 40% non sarà riconosciuto alcun corrispettivo (es. per materiale con 50% di FMS il corrispettivo sarà erogato sul 90% del peso).
- 6.4.3 L'onere di smaltimento "a carico del Convenzionato" verrà addebitato da RICREA prendendo come riferimento il valore medio di Impurità (media mobile delle ultime 3 analisi), determinato con le analisi merceologiche previste al punto 4 del presente accordo.  
Tale addebito potrà essere effettuato in compensazione ai Corrispettivi previsti dalla precedente tabella.
- 6.4.4 Il prezzo dell'onere di smaltimento sarà pari al prezzo definito al punto 5.6 del presente Allegato Tecnico.  
In alternativa la frazione estranea potrà essere resa a disposizione del Convenzionato per il ritiro a propria cura e spese.

## 7. IMBALLAGGI IN ACCIAIO DA IMPIANTI DI TERMOVALORIZZAZIONE CON TRATTAMENTO CENERI DI COMBUSTIONE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI:

Considerati

- la Direttiva europea 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti all'art. 9 la quale prevede che i residui, tra cui le ceneri pesanti (scorie), siano riciclati, se del caso, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso in conformità della pertinente normativa comunitaria;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 182 comma 2 - smaltimento dei rifiuti - che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 219 – criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio – comma 1 che l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;

le Parti condividono che l'estrazione dell'acciaio dalle ceneri pesanti degli impianti di incenerimento, sia direttamente presso gli stessi impianti di incenerimento sia presso Piattaforme di trattamento è funzionale, e al recupero di materia prima e al recupero della frazione inerte delle ceneri pesanti.

RICREA promuove l'estrazione dell'acciaio dalle ceneri pesanti quale pratica aggiuntiva alla raccolta differenziata, al fine di massimizzarne il recupero.

ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di incenerimento, ovvero Piattaforme di trattamento la separazione della frazione acciaio dai residui di combustione.

Al fine di incentivare il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a impianti di incenerimento, le Parti concordano che l'acciaio risultante da specifica separazione è conferito a RICREA dal Convenzionato, dietro riconoscimento da parte di RICREA di un corrispettivo per i servizi resi determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale.

#### 7.1. Obblighi delle parti

7.1.1. Il Convenzionato s'impegna ad attuare la separazione della frazione acciaio dagli altri rifiuti, attraverso idonei processi e tecnologie, e a conferire detto materiale a RICREA.

7.1.2. RICREA, direttamente o tramite terzi, s'impegna a ritirare e ad avviare a riciclo, tutta la frazione di acciaio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

#### 7.2. Resa del Materiale da parte del Convenzionato

7.2.1. La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco-partenza, caricamento su mezzo incluso. Eventuali oneri per la movimentazione del materiale e il caricamento del mezzo restano a carico del Convenzionato. Il quantitativo minimo di materiale in stoccaggio, necessario per poter avanzare la richiesta di ritiro è di minimo 20 tonnellate, salvo diversi accordi tra le parti. Le modalità di ritiro di carichi completi del materiale oggetto dell'accordo saranno concordate tra RICREA e il Convenzionato, comunque non oltre 10 gg. dalla comunicazione di disponibilità del carico.

In funzione del tipo di automezzo utilizzato (cassoni, vasca, piano mobile, centinato..), sarà ritirato tutto il quantitativo in stoccaggio o solo una parte di esso.

Resta inteso che, in caso di mancato riempimento dell'automezzo -evidenziato con riprese fotografiche e quantificazione del peso a destino- RICREA si riserva di addebitare al Convenzionato i maggiori oneri di trasporto, in proporzione al quantitativo mancante.

7.2.2. Nel caso di ritiro dagli 11 giorni e sino a 20 giorni lavorativi dalla comunicazione il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 7.4. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 20 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20%, verranno riconosciuti al Convenzionato anche i costi di eventuale smaltimento come indicati al successivo art.7.4.

#### 7.3. Fasce di Qualità

7.3.1. Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo, viene determinata sulla base del tenore di Frazioni Estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Fascia qualitativa	Frazioni Estranee
1	Fino a 20%
2	Oltre 20% e fino a 30%

7.3.2. Nel caso le Frazioni Estranee siano presenti in misura superiore al 30%, RICREA può procedere ugualmente al ritiro del materiale, secondo condizioni che saranno specificate di volta in volta.

7.3.3. Eventuali contestazioni avanzate dagli impianti di recupero su singoli conferimenti, saranno valutate in contraddittorio, tramite evidenze oggettive e documentabili (es. foto, immagini, riprese video) rese disponibili dall'impianto stesso. In particolare, qualora si verificano le condizioni indicate al punto 4.19 o qualora l'impianto di recupero ritenga che il codice EER riportato sul formulario di trasporto non corrisponda alla tipologia di rifiuto conferito, fermo restando l'adempimento agli obblighi di legge, RICREA si riserva di effettuare il respingimento del carico con addebito dei costi di trasporto al soggetto Convenzionato.

#### 7.4. Corrispettivi

7.4.1. Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto precedente, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

Fascia qualitativa	CORRISPETTIVO	ONERI SMALTIMENTO
1	50,31 €/ton	A carico del Convenzionato
2	38,34 €/ton	A carico del Convenzionato

A tali corrispettivi si aggiungerà quanto previsto come coefficiente di rivalutazione al Capitolo 5 dell'Accordo Quadro, da applicarsi sui corrispettivi dell'anno precedente.

7.4.2 Le Parti concordano che i corrispettivi saranno erogati sul peso del materiale conferito a RICREA, secondo la fascia di qualità di appartenenza. Eventuali quote di frazioni di FMS saranno accettate fino ad una quota del 40%; sulle quantità di FMS eccedenti il 40% non sarà riconosciuto alcun corrispettivo (es. per materiale con 50% di FMS il corrispettivo sarà erogato sul 90% del peso).

7.4.3 L'onere di smaltimento "a carico del Convenzionato" verrà addebitato da RICREA prendendo come riferimento il valore medio di Impurità (media mobile delle ultime 3 analisi), determinato con le analisi merceologiche previste al punto 4 del presente accordo.

Tale addebito potrà essere effettuato in compensazione ai Corrispettivi previsti dalla precedente tabella.

7.4.4 Il prezzo dell'onere di smaltimento sarà pari al prezzo definito al punto 5.6 del presente Allegato Tecnico.

In alternativa la frazione estranea potrà essere resa a disposizione del Convenzionato per il ritiro a propria cura e spese.

## 8. FATTURAZIONE:

8.1 Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di RICREA, per i rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti al netto della quota di FMS, con cadenza mensile. Su richiesta di RICREA il Convenzionato è tenuto a fornire copia dei Formulari di trasporto (FIR) dei rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti, su cui dovrà essere riportato il numero della Convenzione Anci-RICREA.

8.2 Analogamente RICREA emetterà fattura al Convenzionato, con cadenza mensile, per l'addebito degli oneri di smaltimento, così come previsto ai punti 5.6, 6.4, 7.4.

8.3 Per quanto riguarda il peso dei materiali conferiti e il periodo di competenza delle fatture, le Parti condividono che farà fede la data ed il peso a destino del materiale conferito.

8.4 I pagamenti verranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.

## 9. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE:

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, RICREA realizza a livello locale, provinciale e regionale, in collaborazione con i Comuni e/o i Convenzionati, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in acciaio. Tali interventi saranno finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità e quantità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta. Qualora il Comune e/o il Convenzionato intendessero intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione, i relativi contenuti verranno comunicati a RICREA.

*ANCI*

*CONAI*

*RICREA*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_